

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2010, n. 251

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009). (11G0016)

*GU n. 25 del 1-2-2011 - Suppl. Ordinario n.25
testo in vigore dal: 16-2-2011*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008 - 2009 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 26 ottobre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: Federazione Nazionale Sicurezza CISL, FP CGIL VV.F. (Confederazione generale italiana del lavoro - funzione pubblica - Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco), UIL PA VV.F. (Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), RdB CUB VV.F. (Federazione nazionale RdB CUB Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), CONFSAI VV.F. (Confederazione sindacati autonomi dei lavoratori dei Vigili del fuoco);

Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, l'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 37, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al

biennio economico 2008 - 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale di cui all'articolo 131 del medesimo decreto legislativo, esclusi i vigili volontari ausiliari.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

Art. 2


Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.	12,50	24.537,26
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	11,43	22.431,83
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	10,69	20.994,02
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ.	10,61	20.821,01
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	10,50	20.605,26
ISPETTORE ANTINCENDI	10,33	20.275,51
VICE ISPETTORE	9,91	19.451,18
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	10,24	20.102,38
CAPO REPARTO ESPERTO	10,16	19.945,76
CAPO REPARTO	10,03	19.682,03
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	9,92	19.478,44
CAPO SQUADRA ESPERTO	9,84	19.321,81
CAPO SQUADRA	9,76	19.157,00
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ.	9,51	18.668,35
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	9,43	18.511,74
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	9,34	18.346,79
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	9,26	18.181,98
VIGILE DEL FUOCO	9,01	17.687,41



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2008 (euro)
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	12,58	24.693,89
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	11,43	22.431,83
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	10,69	20.994,02
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	12,58	24.693,89
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	12,50	24.537,26
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	11,43	22.431,83
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	10,69	20.994,02
SOSTITUTO DIRET. AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	12,50	24.537,26
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	11,43	22.431,83
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	10,69	20.994,02
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	10,35	20.326,31
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	10,27	20.169,70
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	9,97	19.569,16
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	9,54	18.736,52
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	12,50	24.537,26
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	11,43	22.431,83
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	10,69	20.994,02
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV	10,35	20.326,31
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	10,27	20.169,70
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	9,97	19.569,16
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	9,54	18.736,52
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	9,92	19.478,44
ASSISTENTE CAPO	9,84	19.321,81
ASSISTENTE	9,76	19.157,00
OPERATORE ESPERTO	9,26	18.181,98
OPERATORE PROFESSIONALE	9,01	17.687,41
OPERATORE TECNICO	8,65	16.974,39
OPERATORE	8,52	16.727,03




2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESP.	79,67	25.343,30
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	72,83	23.168,63
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	68,16	21.683,66
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZ.	67,60	21.504,89
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	66,90	21.282,06
ISPETTORE ANTINCENDI	65,83	20.941,51
VICE ISPETTORE	63,15	20.090,06
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	65,27	20.762,74
CAPO REPARTO ESPERTO	64,76	20.600,96
CAPO REPARTO	63,90	20.328,47
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	63,24	20.118,28
CAPO SQUADRA ESPERTO	62,73	19.956,49
CAPO SQUADRA	62,20	19.786,28
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZ.	60,61	19.281,55
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	60,10	19.119,78
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	59,57	18.949,55
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	59,03	18.779,22
VIGILE DEL FUOCO	57,43	18.268,45



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	80,17	25.504,97
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	79,67	25.343,30
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	72,83	23.168,63
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	68,16	21.683,66
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	80,17	25.504,97
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	79,67	25.343,30
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	72,83	23.168,63
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	68,16	21.683,66
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	79,67	25.343,30
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	72,83	23.168,63
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	68,16	21.683,66
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	65,99	20.993,99
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	65,49	20.832,34
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	63,53	20.211,88
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	60,83	19.352,00
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	79,67	25.343,30
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	72,83	23.168,63
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	68,16	21.683,66
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV	65,99	20.993,99
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	65,49	20.832,34
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	63,53	20.211,88
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	60,83	19.352,00
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	63,24	20.118,28
ASSISTENTE CAPO	62,73	19.956,49
ASSISTENTE	62,20	19.786,28
OPERATORE ESPERTO	59,03	18.779,22
OPERATORE PROFESSIONALE	57,43	18.268,45
OPERATORE TECNICO	55,11	17.531,91
OPERATORE	54,31	17.276,51

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.



4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 relativo al biennio economico 2006-2007.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dall'anno 2010.

Art. 4

Indennita' di rischio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2009 (euro)
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	24,05	692,05
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO	22,03	634,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	20,41	587,41
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONV.	20,41	587,41
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	18,48	531,78
ISPETTORE ANTINCENDI	18,48	531,78
VICE ISPETTORE	18,48	531,78
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	18,48	531,78
CAPO REPARTO ESPERTO	18,48	531,78
CAPO REPARTO	18,48	531,78
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	17,47	502,67
CAPO SQUADRA ESPERTO	17,47	502,67
CAPO SQUADRA	17,47	502,67
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONV.	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	14,72	423,52
VIGILE DEL FUOCO	14,72	423,52

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 5.

Indennità mensile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006-2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:



Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2009 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2009 (euro)
FUNZIONARIO AMM.VO CONT.LE DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	13,05	375,45
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	13,05	375,45
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIRETTORE	13,05	375,45
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE VICE DIRETTORE	12,16	349,96
FUNZIONARIO TECNICO INFORM. DIRET. VICEDIR. CON SCATTO CONV.	13,05	375,45
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE-VICEDIRIGENTE	13,05	375,45
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO DIRETTORE	13,05	375,45
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO VICE DIRETTORE	12,16	349,96
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	12,16	349,96
COLLABORATORE AMM.VO-CONTABILE ESPERTO CON SCATTO CONV.	12,16	349,96
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ESPERTO	12,16	349,96
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	10,09	290,39
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	10,09	290,39
SOSTITUTO DIRET. TECN. INFORM. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO CAPO	13,05	375,45
SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO-INFORMATICO	12,16	349,96
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO CON SCATTO CONV	12,16	349,96
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO ESPERTO	12,16	349,96
COLLABORATORE TECNICO-INFORMATICO	10,09	290,39
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	10,09	290,39
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	10,09	290,39
ASSISTENTE CAPO	10,09	290,39
ASSISTENTE	10,09	290,39
OPERATORE ESPERTO	8,78	252,68
OPERATORE PROFESSIONALE	8,78	252,68
OPERATORE TECNICO	7,70	221,50
OPERATORE	7,70	221,50

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per dodici mensilità.



Art. 6

Fondo di amministrazione

1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e' aumentato dalle seguenti risorse annue:

- a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;
- b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;
- c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 7

Indennita' operativa per il soccorso esterno

1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 11.000.000, confluisce nel Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per essere utilizzata ai fini della corresponsione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

2. Le risorse di cui all'articolo 4 comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 58,38 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma.

3. L'indennita' di cui al comma 1, pari a 4 euro per turno, viene attribuita al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all'articolo 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell'attivita' di soccorso.

4. L'indennita' di cui al comma 1 e' attribuita altresì al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazioni 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell'attivita' operativa.

5. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a fronte di ogni turno di servizio di 12 ore prestato e per il massimo di 133 turni annui.

6. L'indennita' di cui al comma 1 non e' attribuibile al personale operativo parzialmente inidoneo.

7. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate per le

attività di soccorso tecnico urgente di cui ai precedenti commi, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.

8. A decorrere dal 2010, ai sensi del comma 2, l'indennità e' incrementata da un minimo di 2,5 euro ad un massimo di 4 euro. La misura minima dell'incremento verra' corrisposta, al solo titolo di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

9. La contrattazione integrativa individuerà ulteriori destinazioni non comprese nel presente articolo entro i limiti delle risorse finanziarie previste nei precedenti commi.

10. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

Art. 8

Patti per il soccorso

1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 38,30 per cento, vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale.

2. Le risorse del Fondo di amministrazione di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente:

a) per incrementare, fino al massimo di 1 euro al giorno, il compenso di produttività spettante al personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici nonché al personale operativo che effettua orario di lavoro giornaliero;

b) per incrementare la misura dell'indennità di turno per i turni notturni, fino al massimo di 3 euro a turno;

c) per incrementare la misura oraria, fino al massimo di 2 euro l'ora, del compenso per l'incentivazione degli istruttori e formatori e anche per altre finalità.

3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale;

4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 saranno stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.

Art. 9

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.

Art. 10

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 116.531.000 per l'anno 2010 ed euro 62.602.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

a) per l'anno 2010, quanto ad euro 39.929.000 a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'"; quanto ad euro 48.005.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 14.597.000 a valere sulle risorse disponibili sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto ad euro 14.000.000 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 48.005.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 14.597.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010